

DOMANDE DI BONUS SERVIZI BABY-SITTING E CENTRI ESTIVI

I *lavoratori dipendenti del settore privato* nonché per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata ed i lavoratori autonomi iscritti all'INPS e alle casse professionali possono richiedere il bonus baby-sitting per un importo complessivo massimo pari a 1.200 euro per nucleo familiare.

Per *lavoratori dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato*, il limite massimo del Bonus è stato invece aumentato a 2.000 euro per nucleo familiare.

Il bonus, in alternativa, può essere erogato, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia (indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Possono presentare la domanda anche coloro che hanno già presentato domanda di bonus baby-sitting nella prima fase dell'emergenza. Si può richiedere un'integrazione dell'importo fino ad un massimo complessivo di € 1.200 o € 2.000. In tal caso, verrà erogato l'importo residuo rispetto a quanto già percepito, con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l'infanzia.

Incumulabilità domanda bonus

Il Bonus è *alternativo alla fruizione del congedo specifico COVID* previsto dal decreto legge Cura Italia e non compatibile con il bonus asilo nido.

Inoltre il Bonus *non può essere erogato se l'altro genitore risulta percettore di NASpI* o di altro strumento di sostegno al reddito, se risulta *disoccupato o non lavoratore* alla data della domanda.

Infine, il bonus per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall'INPS.

Possono essere remunerate le prestazioni di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020 che siano rendicontate nell'apposita procedura entro il 31 dicembre 2020

Modalità di compilazione e presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate all'INPS o al Patronato INAS Cisl entro il 31 luglio 2020

L'accesso alla **domanda online** è disponibile nella homepage del sito www.inps.it **al servizio dedicato** e con una delle seguenti credenziali: PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'INPS, SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o Carta nazionale dei servizi (CNS).

E' possibile richiedere la credenziale:

- PIN all'INPS attraverso i seguenti canali:
 - sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio "Richiesta PIN";
 - Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);
- SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).

La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l'utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l'apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.

Modalità di erogazione del bonus di baby-sitting

Il bonus baby-sitting è **erogato dall'INPS mediante il Libretto Famiglia** di cui all'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

I beneficiari si devono registrare tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali "Libretto Famiglia link".

Parimenti, **devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting.**

Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell'INPS, **il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. "appropriazione" del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda**, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa.

Modalità di erogazione del Bonus per iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell'infanzia

Verrà accreditato il bonus in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, **fino al al 31 luglio 2020.**

Documentazione

Si dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l'iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l'infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che

attesti l'iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020, e l'importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.

Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale), nonché il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra le seguenti tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

Centri e attività diurne (L);

Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);

Ludoteche (L1);

Centri di aggregazione sociale (LA2);

Centri per le famiglie (LA3);

Centri diurni di protezione sociale (LA4);

Asili e servizi per la prima infanzia (LB);

Asilo Nido (LB1);

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Accredito bonus

Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all'atto della domanda dal richiedente.

A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.

Qualora si richieda l'accredito su un IBAN dell'Area SEPA (extra Italia), si dovrà integrare la documentazione come indicato nel messaggio n. 1981 del 14 maggio 2020.

In fase di acquisizione della domanda se l'importo richiesto è eccedente i 1.000 euro e la modalità scelta è il bonifico domiciliato, la procedura non consente di proseguire. È necessario indicare, in tal caso, un IBAN oppure ridurre l'importo richiesto ed eventualmente fare un'altra nuova domanda.

Riferimenti normativi

[circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2020,](#)

[messaggio INPS n. 1465 del 2 aprile 2020,](#)

[messaggio INPS n. 2209 del 27 maggio 2020,](#)

[messaggio INPS n. 2350 del 5 giugno 2020](#)

[art. 72 del decreto-legge n. 34/2020](#)